

INEDITA CLAUSOLA CONTRATTUALE CROP NEWS
CHE LE PARTI PREVEDONO NEL RAPPORTO OBBLIGATORIO QUALE DETERRENTE
DEI RECIPROCI INADEMPIMENTI, PER ABBATTERE PERDITE SU CREDITI E PER LA
DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO

Le PARTI DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO – quale **deterrente di inadempimenti e illeciti posti in essere dalla controparte**, nonché strumento di deflazione del contenzioso, particolarmente elevato in Italia, considerato elemento frenante dello sviluppo – per pubblicare sul **periodico online CROP NEWS** (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) profili reputazionali *contro terzi*, documentati sia da atti endoprocedimentali, sia da sentenze, prevedono nel contratto o nel conferimento d’incarico professionale l’adozione della seguente clausola:

*“Le Parti – da un lato Lavoratore in somministrazione / Dirigente / Dipendente / Appaltatore / Fornitore / Cliente / Conduttore di immobile, dall’altro lato l’Utilizzatore di lavoro in somministrazione / Datore di lavoro / Committente / Fornitore / Proprietario di immobile in locazione – che rilevino inadempimento alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, acconsentono sin d’ora, prestando espressa, reciproca e irrevocabile autorizzazione, a che senza rinuncia ai rimedi di legge per conseguire l’adempimento e/o per ottenere il risarcimento del danno, **previo accertamento documentale dei presupposti di inadempimento da parte del Reputation Audit Manager (RAM), qualificato da APART ai sensi del combinato disposto artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 4/2013, possa:***

- *richiedere di pubblicare a tempo indeterminato **sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS**, edito dall’Associazione CROP NEWS ONLUS ([Statuto e Regolamento](#)):*
 - a) *gli atti endoprocedimentali di contestazione (con eventuali repliche documentate) ed eventuale accertamento giudiziale di detto inadempimento;*
 - b) *un profilo reputazionale della Parte ritenuta inadempiente, del quale detta Parte dichiara di ben conoscere caratteristiche, contenuti e finalità illustrate nel richiamato [Regolamento](#), da cui risultino pubblicamente i predetti atti endoprocedimentali di contestazione (con eventuali repliche documentate) ed eventuale accertamento giudiziale di detto inadempimento.*

La predetta autorizzazione è irrevocabile ed è condizione essenziale in mancanza della quale ciascuna Parte non si sarebbe determinata alla conclusione del contratto.

Pertanto, l’eventuale revoca della predetta autorizzazione a seguito di un provvedimento di una Pubblica Autorità competente a decidere, sia per autonoma iniziativa, sia su ricorso di una delle Parti, determinerà la risoluzione di diritto del contratto ed obbligherà la Parte a cui favore opera detta revoca alla corresponsione di una penale pari ad € ... (importo determinato d’intesa tra le Parti) oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno e/o agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione”.

A comprova dell’utilità della predetta clausola contrattuale CROP NEWS, si richiama l’attenzione sul link [ANSA: Fake-news, la reputazione diventa misurabile con CROP NEWS](#) in cui si leggono le dichiarazioni del **Prof. Domenico MARINO**, componente della Task Force Intelligenza Artificiale

dell'Agencia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Il rating reputazionale è sicuramente una delle innovazioni sociali che possono contribuire a migliorare il livello di trasparenza, il grado di legalità e la qualità complessiva della vita. L'introduzione di questo strumento di certificazione faciliterebbe le transazioni, migliorerebbe la qualità dei servizi, permetterebbe una discriminazione effettiva dei prezzi sulla base di criteri di qualità certificati" e del Prof. Gian Maria FARA, Presidente Eurispes: "Quando la reputazione di un individuo incontra la giurimetria il terreno di azione dei professionisti del falso si restringe. L'ipotesi di costituzione di un nuovo Osservatorio Eurispes su questo tema ci ha trovato subito entusiasti".

La liceità della sopra trascritta clausola contrattuale è conclamata da:

1. [Sentenza non appellabile nel merito – ex art. 10, comma 6, D.Lgs 150/2011– Tribunale Civile di Roma, Sez. 1, n. 5715/2018 del 04.04.2018, pagg. 6-7](#) che ha accolto il ricorso presentato da MEVALUATE ONLUS – assistita dal Prof. Avv. Antonio CATRICALÀ – contro il provvedimento inibitorio in data 24.11.2016 del Garante per la protezione dei dati personali che il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo. È di tutta evidenza che se la Parte a cui è proposta la clausola contrattuale si rifiuta di sottoscriverla per accettazione ciò costituisce un **inequivocabile alert** da cui conseguono scelte appropriate della Controparte per evitare o abbattere i rischi di inadempimento correlati alla specifica relazione (es. fideiussione bancaria a prima richiesta con rinuncia alla preventiva escussione del contraente inadempiente; ecc.).

Altresi, per i rapporti obbligatori pregressi in relazione ai quali la clausola in argomento non è stata sottoscritta dalle Parti, costituisce comunque un evidente deterrente dell'inadempimento la reciproca consapevolezza che ciascuna Parte potrà sempre denunciare documentalmente l'inadempimento e richiedere la pubblicazione della notizia [confermata da atti endoprocedimentali e/o sentenze che però non possono essere né pubblicati, né trascritti nemmeno per estratto (cfr. Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Civile 3, n. 838 del 20.01.2015)] al periodico online CROP NEWS nella rubrica *Cronache giudiziarie – Lettere al Direttore* (<http://www.cropnews.online/lettere-al-direttore.html>) conformemente ai sotto elencati provvedimenti legislativi e giurisdizionali, sicché sarà arduo per la Parte inadempiente ingannare in successivi rapporti obbligatori altre Parti che, per limitare i rischi di inadempimento della controparte, effettueranno una query sul periodico online CROP NEWS ([CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e royalties](#)) al fine di stimare quale sia il grado di fiducia da questa meritato:

2. [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 29 novembre 2018: Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.](#)
3. [Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo \(CEDU\) del 28 giugno 2018, Affaire M.L. ET W.W. c. Allemagne \(Requetes nos 60798/10 et 65599/10\)](#)
 - <https://www.edotto.com/articolo/liberta-di-informazione-prevale-sul-diritto-alloblio>;
 - https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo;in cui si afferma che la libertà d'informazione prevale sul diritto all'oblio e conferma la solidità della proposta per imprese, enti e individui clienti di RAM e RATER formulata da APART / CROP NEWS.

4. [Art. 85 del Regolamento UE 2016/679 \(GDPR\)](#) entrato in vigore il **25 maggio 2018** (*Trattamento e libertà d'espressione e di informazione*):
1. *Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.*
 2. *Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.*
 3. *Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica).*
5. [Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2017, n. 13151](#) per cui il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza e i dati personali possono essere trattati e diffusi a prescindere dal consenso dell'interessato. La sentenza in esame appare di notevole interesse in quanto la Corte di Cassazione prende posizione sul delicato bilanciamento tra il personale diritto alla riservatezza ed il diritto diffuso all'informazione su fatti pubblici. **I giudici di legittimità, in particolare, confermando un orientamento ormai consolidato, nonostante la contraria posizione del Garante della Privacy**, hanno affermato che, stante l'attuale sistema normativo, il giornalista può diffondere e pubblicare dati personali anche in assenza del consenso degli interessati, purché svolga la sua attività nel rispetto delle norme deontologiche e nei limiti del diritto di cronaca (**Cfr. [Riservatezza: prevale il diritto di cronaca](#)**).
6. [Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2017, n. 10925](#) secondo cui **ben potranno talune questioni, di interesse per un numero limitato di soggetti o di specifiche categorie professionali, meritare divulgazione**, qualora potenzialmente modificative di comportamenti e decisioni nel gruppo sociale di riferimento, **rivestendo un concreto interesse per l'opinione pubblica, non necessariamente intesa nella sua totalità**, alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale ("**rispondenza ad un interesse sociale all'informazione**", **ovvero requisito della pertinenza**). Difatti, il nuovo periodico online *CROP NEWS* (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) pubblica i rating reputazionali elaborati dall'algorithmo proprietario MEVALUATE HOLDING **al riparo offerto dalle leggi sulla stampa e nel contesto della libertà d'informazione prevalente sul diritto all'oblio, per la sicurezza delle relazioni personali e lavorative, a garanzia della collettività.**

7. [Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 31022/2015](#) (Diffamazione a mezzo stampa: no al sequestro preventivo della testata giornalistica telematica) che dimostra come l'**Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS** opera al riparo delle garanzie offerte dalla Legge sulla Stampa (www.francoabruzzo.it) su cui il Garante per la protezione dei dati personali non può incidere in alcun modo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- A. Oggi gli inadempimenti contrattuali sono scoraggiati solo nel settore bancario e finanziario dove il debitore inadempiente sa di venire segnalato da parte delle banche/finanziarie creditrici alle varie Centrali Rischi (Banca d'Italia; BDCR ASSILEA – Associazione Italiana Leasing; CRIF).
- B. Oggi qualunque Parte di un rapporto obbligatorio, se risulta inadempiente rispetto agli impegni contrattuali assunti, sa di poter contare su una giustizia lentissima e sulla circostanza che il suo inadempimento (ad eccezione di protesti cambiari e dell'emissione di assegni a vuoto) non sarà censito e conosciuto da nessuno.
- C. Invece, con l'adozione della predetta clausola contrattuale CROP NEWS ciascuna Parte del rapporto obbligatorio sa che in caso di inadempimento questo verrebbe conosciuto da una moltitudine di soggetti che consulteranno il periodico online CROP NEWS – spendendo pochi euro ([CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e royalties](#)) – per accertare la sua reputazione documentata e determinare il correlato grado di fiducia meritato dalla comunità degli utenti CROP NEWS ONLUS a cui chiunque si può iscrivere GRATUITAMENTE. Insomma, da oggi essere inadempiente in un qualunque rapporto obbligatorio significa emarginazione e paralisi delle proprie attività. Dunque, un formidabile strumento per la deflazione del contenzioso, con conseguente abbattimento dei rischi di inadempimento e dei danni correlati.

Ulteriori informazioni presso l'Associazione di riferimento, ai link apart-innovazione.com e visitando sia apart-italia.com/bandi-ram-rater, sia cropnews.online, oppure scrivere a helpdesk@apart-italia.com.